

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/746 DELLA COMMISSIONE****del 4 giugno 2020****che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto riguarda il rinvio delle date di applicazione di determinate misure nel contesto della pandemia di Covid-19****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 57,

considerando quanto segue:

- (1) Le misure introdotte per contenere la pandemia di Covid-19 ostacolano gravemente la capacità degli Stati membri e dell'industria aeronautica di prepararsi all'applicazione di una serie di regolamenti di esecuzione recentemente adottati nel settore della sicurezza aerea.
- (2) Il confinamento, i cambiamenti delle condizioni di lavoro e della disponibilità dei dipendenti, unitamente al carico di lavoro aggiuntivo necessario per gestire le notevoli conseguenze negative della pandemia di Covid-19 su tutte le parti interessate, stanno compromettendo i preparativi per l'applicazione di detti regolamenti di esecuzione.
- (3) A seguito della pandemia di Covid-19 è inevitabile che si verifichino ritardi nell'esecuzione di diversi compiti necessari per la corretta e tempestiva attuazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare nell'istituzione di sistemi di immatricolazione che siano digitali e interoperabili nonché nell'adattamento di autorizzazioni, dichiarazioni e certificati rilasciati in base al diritto nazionale.
- (4) Si sono verificati ritardi nel processo di normazione e in altre attività correlate condotte dall'industria e dagli organismi di normazione, quali la preparazione di metodologie di prova, o la prova di caratteristiche tecniche, come l'identificazione a distanza. Ciò avrà a sua volta un impatto negativo sulla capacità dei fabbricanti di immettere sul mercato sistemi aeromobili senza equipaggio («UAS» — *unmanned aircraft system*) conformi ai nuovi requisiti standardizzati di cui al regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione <sup>(3)</sup>.
- (5) Tutti i tipi di UAS dovrebbero pertanto essere autorizzati a continuare ad operare alle condizioni esistenti per ulteriori 6 mesi. Al fine di consentire agli operatori di UAS di essere in grado di utilizzare UAS non conformi al regolamento delegato (UE) 2019/945 per ulteriori sei mesi, è pertanto opportuno rinviare di conseguenza le date di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947.
- (6) L'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea ha confermato alla Commissione che è possibile rinviare l'applicazione delle disposizioni di cui al considerando 3 senza effetti negativi sulla sicurezza aerea, in quanto si tratterebbe di un periodo molto limitato ed è probabile che, nel contesto della ripresa dalla pandemia di Covid-19, la riapertura del traffico aereo proceda lentamente, con una conseguente minore esposizione ai rischi, ed il diritto nazionale continuerà ad applicarsi negli Stati membri in cui le operazioni UAS sono autorizzate.
- (7) Al fine di fornire un aiuto immediato alle autorità nazionali e a tutte le parti interessate durante la pandemia di Covid-19 e di consentire loro di adeguare la programmazione per prepararsi all'applicazione differita delle disposizioni interessate, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 127 del regolamento (UE) 2018/1139,

<sup>(1)</sup> GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione, del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 45).

<sup>(3)</sup> Regolamento delegato (UE) 2019/945 della Commissione, del 12 marzo 2019, relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio (GU L 152 dell'11.6.2019, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 è così modificato:

- 1) all'articolo 20 la data «1° luglio 2022» è sostituita dalla data «1° gennaio 2023»;
- 2) l'articolo 21 è così modificato:
  - a) al paragrafo 1, la data «1° luglio 2021» è sostituita dalla data «1° gennaio 2022»;
  - b) al paragrafo 2, la data «1° luglio 2021» è sostituita dalla data «1° gennaio 2022»;
  - c) al paragrafo 3, la data «1° luglio 2022» è sostituita dalla data «1° gennaio 2023»;
- 3) all'articolo 22, «due anni» è sostituito da «30 mesi»;
- 4) l'articolo 23 è così modificato:
  - a) al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:  
«Esso si applica a decorrere dal 31 dicembre 2020.»;
  - b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:  
«5. L'articolo 15, paragrafo 3, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.».

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 giugno 2020

*Per la Commissione*  
*La president*  
Ursula VON DER LEYEN

---